

## DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

Bellinzona, gennaio 2006

### **CIRCOLARE N. 9/2005**

Abroga la circolare n. 9/2003 del gennaio 2003

**(applicabile a partire dal periodo fiscale 2005)**

### **DEDUZIONE DELLE SPESE DI MALATTIA, INFORTUNIO E PER DISABILITA'**

	Pag.
<b>A. SPESE PER MALATTIA E INFORTUNIO</b>	4
<b>I. Base legale</b>	4
<b>II. Persone interessate alla deduzione</b>	4
<b>III. Spese non deducibili</b>	5
<b>IV. Spese deducibili</b>	6
1. Condizioni per la deduzione	6
2. Oggetto della deduzione	8
a) Spese di cura medica (ambulatoriale)	8
b) Spese per cure dentarie	8
c) Spese per medicina alternativa	9
d) Spese per cure sanitarie a domicilio	9
e) Spese per prestazioni terapeutiche (ambulatoriali)	9
f) Spese per prestazioni farmaceutiche	10
g) Spese per mezzi ausiliari e apparecchiature sanitarie, occhiali da vista e lenti a contatto	10
h) Spese per cure ospedaliere	10
i) Spese per cure in istituti termali	11
l) Spese di cura per gli ospiti di case per anziani e case di cura	11
m) Spese in relazione a diete di necessità vitale	11
n) Spese per aiuti alla riproduzione	12
	1

<b>B. SPESE PER DISABILITA'</b>	12
<b>I. Base legale</b>	12
<b>II. Persone interessate alla deduzione</b>	12
<b>III. Spese deducibili</b>	14
1. Condizioni per la deduzione	14
2. Oggetto della deduzione	15
a) Spese per l'assistenza	15
b) Spese per aiuti domiciliari e per la cura dei figli	15
c) Spese per soggiorni in istituti e soggiorni per collocamento temporaneo	16
d) Spese di soggiorno in strutture diurne	16
e) Spese di trasporto e per veicoli	17
f) Spese per cani guida per ciechi	17
g) Spese per mezzi ausiliari, per articoli di cura e abiti	18
h) Spese per l'alloggio	18
i) Spese per scuole private	19
l) Spese di cura per gli ospiti di case per anziani o di istituti per invalidi	19
m) Spese per terapie educative e per misure di riabilitazione sociale	20
3. Forfait	21
<b>C. APPLICAZIONE</b>	21

**Allegato:** Certificato medico

## Premessa

La nuova Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili <sup>1</sup> (LDis) - che ha lo scopo di ridurre, eliminare o quantomeno limitare le disparità nei riguardi di persone affette da disabilità - ha modificato il disciplinamento della LAID (art. 9 cpv. 2 lett. h e h<sup>bis</sup>) e della LIFD (art. 33 cpv. 1 lett. h e h<sup>bis</sup>) concernente la deduzione fiscale delle spese per malattia, infortunio e invalidità.

Le nuove disposizioni sia della LDis, sia della LAID (ma anche della LIFD) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005. Per i cantoni le modifiche (in particolare della LAID) devono essere applicate da questa medesima data (art. 72 cpv. 2 LAID), quindi con effetto a partire dal periodo fiscale 2005. Di conseguenza è stata adattata anche la LT con la modifica dell'art. 32 cpv. 1 lett. i) e l'aggiunta di una nuova lett. l) nello stesso capoverso del medesimo articolo <sup>2</sup>.

Secondo questo nuovo ordinamento fiscale le spese per disabilità (o invalidità) sostenute dal contribuente (per sé stesso o per le persone a suo carico) sono interamente deducibili dal reddito, mentre le spese per malattia e infortunio continuano ad essere deducibili ma soltanto limitatamente alla parte di spesa che supera la franchigia fiscale del 5%.

Ne consegue che, fino al periodo fiscale 2004 compreso, le spese di malattia, di infortunio e di invalidità del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede possono essere dedotte entro i limiti dell'art. 32 cpv. 1 lett. i) LT nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004; cioè unicamente per la parte di spesa che oltrepassa la franchigia fiscale del 5% e questo anche in riferimento alle spese occasionate da disabilità o invalidità. Più concretamente, fino al periodo fiscale 2004 compreso, si applicano le disposizioni della Circolare n. 9/2003 del gennaio 2003 concernente la Deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità.

A partire dal periodo fiscale 2005 è invece applicato il nuovo ordinamento dell'art. 32 cpv. 1 lett. i) e l) LT e il disciplinamento della presente circolare n. 9/2005.

Questa nuova circolare riprende sostanzialmente le disposizioni della corrispondente circolare dell'AFC (Circolare n. 11 del 31 agosto 2005 concernente la Deduzione delle spese di malattia e infortunio, nonché delle spese per disabilità). Tuttavia, per ragioni di migliore comprensione, essa tratta in due parti distinte la deduzione delle spese per malattia e infortunio (in riferimento alle quali continua ad essere applicata la franchigia fiscale) e quella delle spese per disabilità (che sono invece integralmente deducibili, quindi senza franchigia). Si rileva comunque che una persona disabile può essere contemporaneamente (e transitoriamente) anche

---

<sup>1</sup> RS 151.3

<sup>2</sup> Ambedue queste modifiche sono oggetto del messaggio governativo n° 5734 del 23 novembre 2005 concernente il progetto di modifica della LT che è stato approvato dal Gran Consiglio il 19 giugno 2006.

ammalata o infortunata e quindi trovarsi nella situazione di beneficiare della deduzione sia per spese di malattia o di infortunio (con franchigia fiscale), sia per spese di disabilità (senza franchigia fiscale), questo almeno nei casi in cui la malattia non è causata dallo stato di disabilità.

La circolare si applica sia in riferimento all'imposta cantonale sia per quella federale diretta.

## A. SPESE PER MALATTIA E INFORTUNIO

### I. Base legale

L'art. 32 cpv. 1 lett. i) LT prevede che possono essere dedotte dal reddito *“le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 32”*.

Le spese che generalmente entrano in considerazione ai fini di questa deduzione sono *“quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia o infortunio secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per sé stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede”*<sup>3</sup>.

### II. Persone interessate alla deduzione

Legittimato alla deduzione è il *contribuente* per le spese di malattia e infortunio che lo concernono personalmente e per quelle che riguardano le *persone al cui sostentamento egli provvede*.

Per contribuente si intendono le persone sole e, nel caso di coniugi (non separati legalmente o di fatto), il marito e la moglie.

Rientrano invece nella categoria delle persone a carico le cui spese di malattia e/o infortunio sono dedotte nella partita fiscale del contribuente:

- i *figli minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede* (art. 34 cpv. 1 lett. a LT). Per questi fa stato la situazione del periodo di computo e non quella in vigore alla fine del periodo fiscale, cioè il 31 dicembre. Così, ad esempio, sono deducibili nel periodo fiscale 2005 le spese di malattia e infortunio sopportate nello stesso 2005 (periodo di

---

<sup>3</sup> Rapporto di maggioranza n° 4169R1 del 26 aprile 1994 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio n° 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova Legge tributaria in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, volume 2, sessione ordinaria primaverile 1994, pag. 964.

computo) per un figlio che, al 31 dicembre 2005, è maggiorenne rispettivamente (se agli studi o a tirocinio) ha già raggiunto i 25 anni nel corso dell'anno<sup>4</sup>;

- le persone residenti in Svizzera, totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede (art. 34 cpv. 1 lett. b LT). I costi sopportati dal contribuente durante il periodo di computo sono deducibili anche quando la persona bisognosa interessata non è più a carico alla fine del periodo fiscale o di assoggettamento.

Fanno parte di quest'ultima categoria unicamente le persone in riferimento alle quali è data la deduzione per persone bisognose a carico dell'art. 34 cpv. 1 lett. b) LT (nel periodo fiscale 2005, a seconda dell'onere di sostentamento, da 5'600.- a 10'500.- franchi). Siccome, nel periodo fiscale 2005, questa deduzione è ammessa solo fino al limite massimo di 10'500.- franchi la parte di costo eccedente i 10'500.- franchi, purché costituita unicamente da spese per malattia e/o infortunio, può essere dedotta a questo titolo, tenuto conto della franchigia fiscale.

*Esempio:* un contribuente sopporta nel 2005, per una persona bisognosa a suo carico, 15'000.- franchi all'anno e cioè 5'000.- franchi per vitto e alloggio e 10'000.- franchi per spese di malattia. Nella somma che concorre a formare quella ammessa in deduzione, di 10'500.- franchi per persone bisognose a carico, sono da computare anzitutto i 5'000.- franchi per il vitto e l'alloggio e, in seguito, una quota di 5'500.- franchi delle spese di malattia. La parte deducibile come spesa di malattia sarà quindi solo quella riferita alla differenza, di 4'500.- franchi, non già considerata nella deduzione per persone bisognose a carico, tenuto ovviamente conto anche della franchigia fiscale.

### III. Spese non deducibili

Con riserva del capitolo A, IV non sono deducibili le spese per:

- agopuntura, ad esclusione di quelle prescritte dal medico;
- prodotti alimentari dietetici ad eccezione di quelli prescritti dal medico;
- trasporto per recarsi dal medico, all'ospedale, ecc. (ad esclusione dei casi di soggetti che necessitano di assistenza costante e devono far uso di ambulanze o di spese di salvataggio e di recupero necessarie dal profilo medico);
- provvedimenti preventivi (ad esclusione delle spese per l'igiene dentaria);
- psicanalisi;
- trattamenti di ringiovanimento, di bellezza o di natura estetica (ad eccezione, per questi ultimi, degli interventi di chirurgia ricostruttiva conseguenti a malattia o incidenti);

<sup>4</sup> Vedi sentenza CDT n° 80.99.00032 del 17 maggio 1999 in re F./F.M. che (benché riferita al periodo biennale praenumerando) è applicabile anche al regime di tassazione annuale postnumerando.

- cure di fitness o dimagranti (per queste ultime comprese anche le operazioni ad esclusione di quelle prescritte dal medico);
- prestazioni di aiuto nell'economia domestica.

Inoltre non costituiscono spese di malattia e infortunio, bensì spese di mantenimento ordinario non deducibili, le spese che superano il costo delle misure usuali e indispensabili, come pure le spese che sono soltanto indirettamente in relazione con una malattia, rispettivamente con una guarigione o una cura (ad esempio la sostituzione del rivestimento del pavimento per gli asmatici) oppure le spese destinate alla prevenzione (ad esempio l'abbonamento ad un centro fitness).

Non sono neppure deducibili, quali spese di malattia, i premi delle casse malati. Questi ultimi sono deducibili unicamente nell'ambito della deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio (art. 32 cpv. 1 lett. g LT).

#### IV. Spese deducibili

##### 1. Condizioni per la deduzione

Secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. i) LT sono deducibili le spese per malattia e infortunio *sopportate dal contribuente medesimo* (quello che pretende la deduzione) *per sé stesso, per il coniuge e per le persone a suo carico, nella misura che superano il 5% dei suoi proventi imponibili, dopo le deduzioni previste dagli articoli da 25 a 32 LT.*

Ai fini della deduzione fiscale occorre pertanto che siano adempiute le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di spese per cure mediche, ossia i costi delle misure per il mantenimento e il ripristino della salute corporale o psichica, in particolare i trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni, le apparecchiature mediche, gli occhiali e le lenti a contatto, le terapie, le misure di disintossicazione da stupefacenti, ecc.

Si tratta di spese per prestazioni fornite sulla base di una prescrizione medica che, normalmente, sono anche coperte dalle casse malati o dagli istituti assicurativi. Nella quasi generalità dei casi basta quindi riferirsi al conteggio della cassa malati o degli istituti assicurativi per sapere se una determinata prestazione rientra in quelle che possono essere riconosciute di malattia o infortunio. Per i casi che non rientrano in quelli riconosciuti dalle casse malati o dagli istituti assicurativi occorre invece che vi sia una prescrizione di un medico (o di un naturopata riconosciuto) e che *“vi siano delle precise spiegazioni per la scelta dell'intervento in questione, rispetto ad altre misure forse più economiche, e che si tratti di un trattamento scientificamente riconosciuto necessario in casi particolari, per la cura vera e propria della malattia”*<sup>5</sup>.

Le spese per speciali misure terapeutiche come i massaggi, la radioterapia, i ba-

---

<sup>5</sup> Sentenze CDT n° 80.2005.168 del 23 gennaio 2006 e n° 80.2003.178 del 21 gennaio 2004 pubblicata in RtiD II-2004, 8t.

gni termali, le fisioterapie, le ergoterapie, la logopedia, le psicoterapie, ecc. sono deducibili unicamente se prescritte dal medico ed eseguite da personale diplomato.

- deve in ogni caso trattarsi di spese per prestazioni fornite su prescrizione di un medico (o di un naturopata riconosciuto).
- deducibile è solo la parte di spesa a carico del contribuente interessato, cioè quella non coperta dalle prestazioni della cassa malati o degli istituti assicurativi (SUVA, assicurazione privata contro gli infortuni, ecc.). Sono pure da considerare eventuali altri contributi pubblici o privati se specificatamente finalizzati a ridurre o annullare l'onere a carico del contribuente per spese di malattia e infortunio (vedi anche capitolo B, III, 1).
- le spese fatte valere dal contribuente per sé stesso o per una persona al cui sostentamento egli provvede devono essere adeguatamente comprovate da certificati medici, attestazioni, fatture, giustificativi assicurativi, conteggi della cassa malati, ecc.

### Franchigia fiscale

- la deduzione è ammessa unicamente per quella parte di spesa che supera la franchigia fiscale del 5% calcolata sul reddito determinante del contribuente interessato.

*Esempio:* reddito determinante 87'000.- franchi, franchigia fiscale 4'350.- franchi (5% di 87'000.-), deduzione richiesta 4'500.- franchi, deduzione ammessa 150.- franchi.

Nella spesa deducibile rientrano anche la franchigia della cassa malati nella misura in cui rappresenta un costo per il contribuente (si tratta del costo che, in caso di malattia, resta a carico dell'assicurato per effetto della franchigia della cassa malati) e la quota di partecipazione a carico del contribuente (ad esempio per le degenze ospedaliere). I premi per la cassa malati non sono invece spese di malattia; essi sono considerati nell'ambito della deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. g) LT.

Per economia di lavoro e per evitare inutili controlli dei singoli giustificativi occorre pertanto accertare preliminarmente se la deduzione richiesta supera, nel suo ammontare complessivo, l'importo della franchigia fiscale tenuto conto che entrano in considerazione soltanto le spese per prestazioni che possono effettivamente beneficiare della deduzione.

Per il calcolo della franchigia fa stato il totale dei redditi del periodo di computo considerate le deduzioni fiscalmente ammesse ad esclusione di quelle sociali (nel modulo della dichiarazione d'imposta si tratta del reddito netto intermedio).

Nel reddito determinante per il calcolo della franchigia **non sono da includere i proventi e le prestazioni in capitale** conseguiti dal contribuente che sono tassati separatamente secondo gli art. 36 e 38 LT.

Nelle relazioni intercantonali e internazionali per il calcolo della franchigia si considera la totalità dei redditi, quindi anche quelli conseguiti in altri cantoni e all'estero. Le spese per malattia e infortunio - essendo deduzioni che rientrano nella categoria di quelle sociali - sono deducibili proporzionalmente ai redditi netti.

Per quanto riguarda i *giustificativi e la documentazione* da richiedere al contribuente a comprova della deduzione si può in linea generale ritenere che, quando la spesa è in relazione ad una prestazione coperta dalla cassa malati o da istituti assicurativi, è sufficiente il conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo. In questi casi le fatture e il certificato medico sono infatti già stati verificati dalle casse malati o dagli istituti assicurativi poiché costituiscono un presupposto ai fini del riconoscimento delle prestazioni assicurative.

Il *momento determinante* per la deduzione è quello del pagamento della prestazione da parte del contribuente; il rimborso della cassa malati o dell'istituto assicurativo (che permette anche di calcolare la quota di spesa a carico e deducibile) è quindi riportato a quel momento.

*Esempio:* pagamento della fattura da parte del contribuente nel dicembre 2005 e rimborso della cassa malati nel gennaio 2006: la parte a carico del contribuente è riferita all'anno di computo 2005, quindi deducibile nel periodo fiscale 2005.

Anche nel caso di pagamento di acconti (ad esempio per cure dentarie che si propongono per più anni) il momento determinante ai fini della deduzione rimane quello del pagamento dei singoli acconti e non quello della fatturazione finale. La deduzione deve pertanto essere richiesta in ogni periodo fiscale interessato dal versamento dei singoli acconti <sup>6</sup>.

## 2. Oggetto della deduzione

Le categorie di spese deducibili possono essere suddivise nel modo seguente:

### a) Spese di cura medica (ambulatoriale)

Sono considerate tali le spese per le prestazioni di cura che i medici eseguono generalmente nel proprio studio o a domicilio e che normalmente sono riconosciute dalle casse malati o dagli istituti assicurativi.

#### *Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

#### *Giustificativo*

Conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo. Prescrizione del medico e fattura per eventuali prestazioni non riconosciute.

### b) Spese per cure dentarie

Sono considerate tali le spese per prestazioni del medico dentista se riferite a interventi per cure di affezioni dentarie, come pure a casistiche riconosciute dall'assicurazione infortuni.

<sup>6</sup> Sentenza CDT n° 80.2005.15 del 28 febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005, 7t.

Rientrano nella deduzione anche le spese per provvedimenti di carattere preventivo come quelli riguardanti l'igiene dentaria. E' per contro esclusa la deduzione delle spese per cure di natura puramente estetica o cosmetica (ad esempio sbiancamento dei denti).

Le spese per interventi di ortodonzia sono deducibili a condizione che non siano riferiti a trattamenti di natura esclusivamente estetica.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Fattura dettagliata del medico dentista con l'indicazione delle posizioni riconosciute dalla cassa malati. Conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo. Prescrizione del medico e fattura per eventuali prestazioni non riconosciute.

**c) Spese per medicina alternativa**

Sono considerate tali le spese sostenute per trattamenti di medicina alternativa (naturale) se i trattamenti sono stati prescritti da un medico o da un naturopata riconosciuto.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Fattura dettagliata con l'indicazione delle posizioni eventualmente riconosciute dalla cassa malati e prescrizione del medico o del naturopata.

**d) Spese per cure sanitarie a domicilio**

Sono considerate tali le spese per la cura ambulatoria a domicilio di malattie e infortuni ordinate dal medico e in relazione alle quali è necessario l'intervento di un servizio infermieristico di aiuto a domicilio o di personale di cura. Non sono deducibili le prestazioni di cura fornite a titolo gratuito.

Se i servizi di cura ambulatoriale sbrigano anche lavori di aiuto nell'economia domestica le spese sostenute a questo riguardo costituiscono spese di mantenimento ordinario che non sono deducibili.

*Deduzione*

E' deducibile la parte di spesa che rimane a carico del contribuente (Esempio: spesa 100.- franchi al giorno; prestazione della cassa malati 50.- franchi al giorno; parte deducibile: 50.- franchi al giorno).

*Giustificativo*

Prescrizione medica e conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo.

**e) Spese per prestazioni terapeutiche (ambulatoriali)**

Sono considerate tali le spese per sedute terapeutiche particolari (fisioterapia, raggi, bagni termali, massaggi, psicoterapia, ergoterapia, logopedia, ecc.)

inerenti a casi di malattia e infortunio a condizione che siano prescritte dal medico ed eseguite da personale diplomato.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Prescrizione medica. Conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo.

**f) Spese per prestazioni farmaceutiche**

Sono considerate tali le spese per medicinali e prodotti farmaceutici acquistati su prescrizione di un medico (o di un naturopata riconosciuto) per la cura di malattie e infortuni.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Prescrizione medica (o di un naturopata riconosciuto), conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo, fattura della farmacia.

**g) Spese per mezzi ausiliari e apparecchiature sanitarie, occhiali da vista e lenti a contatto**

Sono considerate tali le spese per mezzi ausiliari e per apparecchiature sanitarie o mediche inerenti a casistiche di malattia o infortunio di cui il contribuente deve dotarsi su prescrizione medica (protesi, sedie a rotelle, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente. La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa *ritenuta usuale*. Ad esempio per **occhiali da vista** la spesa per le lenti è integralmente deducibile mentre per la montatura è ritenuto usuale, quindi deducibile, un importo massimo di 200.- franchi, computata ovviamente l'eventuale partecipazione assicurativa.

*Giustificativo*

Conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo o, in assenza di copertura assicurativa (è questo normalmente il caso per le esoprotesi), fattura di acquisto del mezzo ausiliario e prescrizione medica. Per gli occhiali da vista la prescrizione di un ottico diplomato può sostituire quella medica.

**h) Spese per cure ospedaliere**

Sono considerate tali le spese di degenza in ospedali, cliniche o case di cura inerenti a prestazioni di cura su prescrizione medica e generalmente riconosciute dalle casse malati o dagli istituti assicurativi.

*Deduzione*

E' deducibile la quota di spesa che rimane a carico del contribuente.

*Giustificativo*

Conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo o fattura dell'istituto di cura.

**i) Spese per cure in istituti termali**

Sono considerate tali le spese per soggiorni di cura in istituti termali se prescritti dal medico.

*Deduzione*

E' deducibile la parte di spesa che rimane a carico del contribuente, tuttavia solo fino a concorrenza della prestazione giornaliera massima di 80.- franchi. (Esempio: spesa 100.- franchi al giorno; partecipazione della cassa malati 30.- franchi al giorno; parte deducibile: 50.- franchi al giorno).

*Giustificativo*

Conteggio della cassa malati o dell'istituto assicurativo.

**l) Spese di cura per gli ospiti di case per anziani e case di cura**

Le infermità dovute all'invecchiamento sono considerate un handicap soltanto a partire da un determinato grado (vedi capitolo B, II, d). Dato che si parte dal presupposto che i residenti in case per anziani con un onere giornaliero di cura e di assistenza inferiore a 60 minuti vi risiedono senza indicazione medica, la retta costituisce di regola spese di mantenimento ordinario e non è deducibile.

Sono per contro deducibili, quali spese di malattia, le prestazioni di cura fatturate separatamente. Per quanto concerne le spese di soggiorno in case di cura in caso di disabilità si rimanda al capitolo B, III, 2, l).

**m) Spese in relazione a diete di necessità vitale**

Sono considerate tali le spese supplementari che risultano dalla necessità vitale di seguire una dieta prescritta dal medico (ad esempio in caso di celiachia, diabete) e quelle supplementari per l'osservazione di una particolare alimentazione (dieta anabolizzante o altre diete specifiche, alimenti di complemento, ecc.) prescritta dal medico.

In sostituzione delle spese effettive è deducibile un forfait di 2'500.- franchi tenuto conto della franchigia fiscale. Il forfait, aumentato dalle eventuali altre spese di malattia o infortunio, è pertanto riconosciuto in deduzione soltanto nella misura in cui supera la franchigia fiscale (del 5%).

*Deduzione*

E' deducibile il forfait o la spesa supplementare a carico del contribuente entro il limite ritenuto usuale.

*Giustificativo*

Certificato medico che attesta l'infermità e la necessità vitale di seguire una dieta e l'acquisto di alimenti speciali, fatture.

**n) Spese per aiuti alla riproduzione**

Sono considerate tali le spese sostenute per trattamenti ormonali, di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro. La deduzione è ammessa anche quando è il coniuge "sano" a sottoporsi all'intervento.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa a carico del contribuente entro il limite ritenuto usuale.

*Giustificativo*

Prescrizione medica, fattura, conteggio della cassa malati.

**B. SPESE PER DISABILITA'****I. Base legale**

L'art. 32 cpv. 1 lett. 1) LT prevede che possono essere dedotte dal reddito *“le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo”*.

**II. Persone interessate alla deduzione**

Legittimato alla deduzione è il *contribuente disabile* per le spese di disabilità che lo riguardano personalmente e per quelle delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede.

Secondo l'art. 2 cpv. 1 LDis è disabile *“una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa”*.

La disabilità è persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento di queste attività ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno.

La limitazione nel compimento dell'attività della vita quotidiana, nell'intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell'esercizio di un'attività lucrativa deve essere causata dalla deficienza fisica, mentale o psichica. Occorre pertanto che vi sia una *relazione causale* tra stato di deficienza e limitazione delle attività ordinarie.

Sono considerati in ogni caso persone disabili:

- a) le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità <sup>7</sup>(LAI);

---

<sup>7</sup> RS 831.20

- b) le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 43<sup>bis</sup> della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti <sup>8</sup> (LAVS), dell'art. 26 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni <sup>9</sup> (LAINF) e dell'art. 20 della Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare <sup>10</sup> (LAM);
- c) le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43<sup>ter</sup> LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;
- d) le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a beneficio di servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai 60 minuti al giorno.

Rientrano nei disabili anche le persone che non possono essere assegnate ad una delle casistiche appena elencate a condizione che la loro disabilità risulti adeguatamente certificata da un'attestazione medica. Per la relativa certificazione i contribuenti interessati possono chiedere al loro ufficio di tassazione un apposito questionario che deve essere compilato dal medico curante e presentato unitamente ai moduli della dichiarazione d'imposta. Il questionario può anche essere scaricato dal sito internet [www.ti.ch/fisco](http://www.ti.ch/fisco).

Deficienze leggere, come debolezze della vista o dell'udito che possono essere eliminate con semplici mezzi ausiliari (occhiali o apparecchi acustici), non rientrano nella nozione di disabilità. Questo anche quando il pregiudizio consiste nell'obbligo, per la persona interessata, di seguire una dieta (ad esempio in caso di celiachia, vedi capitolo A, IV, 2, m).

Per contribuente si intendono le persone sole e, nel caso di coniugi (non separati legalmente o di fatto), il marito e la moglie.

Rientrano invece nella categoria di persone a carico le cui spese di disabilità sono dedotte nella partita fiscale del contribuente:

- *i figli minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede* (art. 34 cpv. 1 lett. a LT).
- *le persone residenti in Svizzera, totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede* (art. 34 cpv. 1 lett. b LT).

In riferimento a queste persone e per quanto riguarda la situazione che fa stato ai fini della deduzione, nonché le modalità di calcolo della deduzione quando il disabile è una persona bisognosa a carico del contribuente fanno stato le disposizioni del capitolo A, II della presente circolare che sono applicabili anche alle situazioni di disabilità.

---

<sup>8</sup> RS 831.10

<sup>9</sup> RS 832.20

<sup>10</sup> RS 833.10

### III. Spese deducibili

#### 1. Condizioni per la deduzione

Secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. l) LT sono interamente deducibili le spese per disabilità *sopportate dal contribuente medesimo* (quello che pretende la deduzione) *per sé stesso*, per il *coniuge disabile* e per le *persone disabili a suo carico*. La deduzione non prevede alcuna franchigia fiscale.

Ai fini della deduzione fiscale occorre pertanto che siano adempiute le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di spese per disabilità (o invalidità) secondo le disposizioni della relativa legislazione federale e cantonale. Si tratta di spese per prestazioni che sono generalmente riconosciute dalle casse malati, dagli istituti assicurativi o dall'assicurazione invalidità;
- deve in ogni caso trattarsi di spese per prestazioni fornite su prescrizione medica e causate direttamente dallo stato di disabilità (relazione causale) e che non costituiscono spese di mantenimento ordinario o spese di lusso;
- deducibile è solo la parte di spesa a carico del contribuente interessato, cioè quella che rimane da pagare al contribuente dopo deduzione di tutte le prestazioni di assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, casse malati, assicurazione responsabilità civile e assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni, ecc.).

Le *prestazioni complementari* erogate in applicazione dell'art. 3a della Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non fanno parte delle prestazioni di terzi da prendere in considerazione e non sono pertanto da considerare.

Sono invece da computare (e quindi da dedurre dalla spesa a carico del contribuente) le prestazioni complementari versate per il rimborso delle spese di malattia e disabilità in virtù dell'art. 3d LPC. Allo stesso modo sono da computare in diminuzione delle spese a carico del contribuente gli *assegni per grandi invalidi* poiché versati per l'indennizzo delle spese di assistenza e di trasporto.

Le *prestazioni in capitale* per spese future di invalidità (comprese quelle percepite negli anni passati che precedono il periodo fiscale interessato dalla deduzione) devono essere prese in considerazione nella misura in cui non soggiacciono all'imposta sul reddito (o non sono state precedentemente tassate). La persona che ha percepito questo tipo di prestazioni non può pertanto dedurre le spese per disabilità fintanto che fornisce la prova che le spese per disabilità effettivamente sopportate a suo carico superano l'importo della prestazione in capitale ricevuta.

Le *prestazioni per torto morale* (art. 23 lett. g LT) tengono conto unicamente del pregiudizio personale e non di quello materiale. Esse non sono pertanto da dedurre dalle spese per disabilità che restano a carico del contribuente;

- le spese fatte valere dal contribuente per sé stesso o per una persona disabile a suo carico devono essere adeguatamente comprovate da certificati medici, fatture, giustificativi assicurativi (attestazioni di rendite di invalidità), conteggi della cassa malati, ecc.

Il *momento determinante* per la deduzione è quello del pagamento della prestazione da parte del contribuente; il rimborso della cassa malati o dell'istituto assicurativo (che permette anche di calcolare la quota di spesa a carico e deducibile) è quindi riportato a quel momento (vedi capitolo A, IV, 1).

Nelle relazioni intercantonali e internazionali le spese per disabilità - essendo deduzioni che rientrano nella categoria di quelle sociali - sono deducibili proporzionalmente ai redditi netti.

## 2. Oggetto della deduzione

Sono deducibili quali spese per disabilità unicamente le spese che insorgono come conseguenza di una disabilità e che non costituiscono né spese di mantenimento ordinario, né spese di lusso. Le spese per trattamenti o prestazioni non direttamente causati dall'invalidità rientrano nella categoria delle spese per malattia e infortunio e sono quindi soggette alla franchigia fiscale e deducibili conformemente al capitolo A della presente circolare.

Le categorie di spese deducibili possono essere suddivise nel modo seguente:

### a) Spese per l'assistenza

Sono considerate tali e deducibili le spese di cura ambulatoriale (cure infermieristiche e cure di base), assistenza e accompagnamento causate dalla disabilità e sostenute per il compimento delle attività quotidiane, l'intrattenimento dei contatti sociali, gli spostamenti, la formazione e il perfezionamento, come pure le spese di sorveglianza rese necessarie dalla disabilità. Le relative prestazioni di assistenza possono essere fornite da servizi di aiuto domiciliare o da personale di cura privato, assistenti, servizi di assistenza, ecc.. Rientrano in questa deduzione anche le spese per servizi di interpreti necessarie in caso di sordità (linguaggio dei segni) e di sordocecità. La deduzione non è ammessa quando la prestazione è fornita a titolo gratuito.

#### *Deduzione*

E' deducibile la spesa a carico del contribuente nella misura adeguata alla prestazione fornita.

#### *Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che ne attesta la disabilità, fattura.

### b) Spese per aiuti domiciliari e per la cura dei figli

Sono considerate tali e deducibili le spese per l'aiuto domiciliare e la cura dei figli rese indispensabili dalla disabilità. Ai fini della deducibilità è necessario

presentare un certificato medico (per mezzo dell'apposito questionario; vedi capitolo B, II e allegato) dal quale risulti quali attività domestiche non possono più essere esercitate senza aiuto a seguito della disabilità, rispettivamente se la persona interessata abbisogna dell'aiuto di terzi per la cura dei figli. La deduzione non è ammessa quando la prestazione è fornita a titolo gratuito.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa a carico del contribuente nella misura adeguata alla prestazione fornita.

*Giustificativo*

Certificato medico che attesta quali attività domestiche non possono più essere esercitate senza aiuto, rispettivamente la necessità di disporre di aiuti per la cura dei figli, fattura.

**c) Spese per soggiorni in istituti e soggiorni per collocamento temporaneo**

Sono considerate tali e deducibili le spese, le tasse e gli emolumenti per il soggiorno, anche temporaneo, in un istituto per disabili o in una casa di cura (compresi i soggiorni in case di vacanze per disabili), dedotti i costi usuali destinati al mantenimento ordinario nell'economia domestica propria.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa a carico del contribuente per la parte che eccede l'importo di 36.- franchi al giorno (poiché considerati di mantenimento ordinario) fino ad un importo massimo ritenuto usuale.

*Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che attesta la disabilità (vedi capitolo B, II e allegato), fattura.

**d) Spese di soggiorno in strutture diurne**

Sono considerate tali e deducibili le spese di soggiorno in strutture diurne per persone disabili (laboratori occupazionali, centri diurni, ecc.), dedotti i costi usuali per il vitto e nella misura massima ritenuta usuale.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa a carico del contribuente per la parte che eccede l'importo di 20.- franchi al giorno (poiché considerati per il vitto ordinario) fino ad un importo massimo ritenuto usuale.

*Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che attesta la disabilità (vedi capitolo B, II e allegato), fattura.

**e) Spese di trasporto e per veicoli**

Sono considerate tali e deducibili le spese di trasporto per recarsi dal medico, a strutture diurne, ecc. se sono causate dalla disabilità. Sono deducibili le spese per i mezzi pubblici di trasporto o di un servizio per il trasporto di disabili. Se la loro utilizzazione non è possibile o ragionevole possono essere dedotte le spese di un veicolo a motore privato (indennizzo di chilometraggio). Le spese per altri trasporti (in particolare per viaggi del tempo libero) non costituiscono spese per disabilità e non sono di regola deducibili. La loro deduzione è in via eccezionale ammessa quando la persona disabile rende verosimile che se non fosse disabile utilizzerebbe esclusivamente i mezzi di trasporto pubblici. In questo caso sono deducibili i costi supplementari dovuti all'utilizzazione di un veicolo a motore privato al posto dei mezzi di trasporto pubblici.

I costi supplementari per spostamenti in taxi sono deducibili soltanto se risulta da un certificato medico che l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, di un servizio per disabili o di un veicolo a motore privato non è possibile.

I costi per recarsi al posto di lavoro sono deducibili quali spese professionali e non come spese per disabilità poiché rientrano nelle spese considerate di conseguimento del reddito.

Sono altresì deducibili le spese di modifica di un (unico) veicolo o di speciali accessori (ad es. rampa per il caricamento della sedia a rotelle) necessarie in seguito alla disabilità.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa corrispondente al mezzo pubblico o al servizio di trasporto per disabili. Se la loro utilizzazione non è possibile possono essere dedotte le spese per il veicolo privato (indennizzo del chilometraggio). Il costo supplementare del trasporto in taxi può essere dedotto unicamente se esiste una dichiarazione medica attestante l'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici, il servizio per invalidi o un veicolo privato.

È deducibile la spesa a carico del contribuente per la modifica di un veicolo privato (o di particolari aggiunte). La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale.

*Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che attesta la disabilità (vedi capitolo B, II e allegato), certificazione medica, pezze giustificative, fatture.

**f) Spese per cani guida per ciechi**

Sono considerate tali e deducibili le spese di acquisto e di mantenimento di un solo cane guida per ciechi. Non sono invece deducibili le spese in relazione all'acquisto o al mantenimento di altri cani e animali domestici.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa a carico del contribuente. La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale.

*Giustificativo*

Certificato medico attestante la cecità, fattura.

**g) Spese per mezzi ausiliari, per articoli di cura e abiti**

Sono considerate tali e deducibili le spese di acquisto o di locazione di mezzi ausiliari, apparecchi e articoli di cura di ogni genere (ad esempio pannolini, articoli sanitari, ecc.) che permettono al disabile di minimizzare le conseguenze della sua disabilità. Sono pure deducibili i costi per la formazione all'utilizzo di tali mezzi (ad esempio introduzione all'uso di un'apparecchiatura di lettura e di scrittura per i ciechi), le riparazioni e la manutenzione.

Rientrano in questo contesto anche le spese sostenute per l'installazione di sistemi d'allarme e di chiamata d'emergenza resi indispensabili dalla disabilità.

E' pure deducibile il maggior costo derivante dalla confezione di abiti e calzature speciali come pure quello dovuto alla maggiore usura del vestiario a causa di un handicap.

*Deduzione*

E' deducibile la spesa che rimane a carico del contribuente. La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale.

*Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che attesta la disabilità (vedi capitolo B, II e allegato), certificazione medica, pezze giustificative, fatture.

**h) Spese per l'alloggio**

Sono considerate tali e deducibili le spese di ristrutturazione, di adeguamento o di manutenzione dell'alloggio causate dalla disabilità (ad esempio costruzione di un montascale, di una rampa per la sedia a rotelle, di un gabinetto per disabili, ecc.). Le spese destinate alla conservazione dell'immobile non sono deducibili quali spese per disabilità ma nell'ambito dell'apposita deduzione per spese di manutenzione degli immobili.

*Deduzione*

È deducibile la spesa che rimane a carico del contribuente. La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale.

*Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che attesta la disabilità (vedi capitolo B, II e allegato), certificazione medica, pezze giustificative, fatture.

**i) Spese per scuole private**

Di regola i maggiori costi dovuti alla frequenza di una scuola privata non sono deducibili. Questi maggiori costi sono tuttavia deducibili quali spese di disabilità se l'Ufficio cantonale dell'educazione speciale del DECS attesta che la frequenza di una scuola privata è l'unica misura possibile e necessaria per una formazione scolastica adeguata del figlio disabile.

*Deduzione*

E' deducibile la maggior spesa a carico del contribuente. La deduzione è comunque ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale.

*Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che attesta la disabilità (vedi capitolo B, II e allegato), attestato dell'Ufficio cantonale dell'educazione speciale del DECS, fattura retta della scuola privata.

**l) Spese di cura per gli ospiti di case per anziani o di istituti per invalidi**

I disabili che soggiornano in istituti come pure gli ospiti di case per anziani, il cui stato di salute richiede un trattamento di tipo ospedaliero, possono dedurre la quota di retta giornaliera pagata all'istituto o alla casa per anziani che supera le spese di mantenimento a casa propria secondo le direttive relative al minimo vitale a norma dell'articolo 93 LEF. La quota di retta non deducibile fiscalmente comprende, oltre alla spesa per il sostentamento, anche quelle per l'alloggio (quando quest'ultimo non è più a disposizione dell'ospite ricoverato). Per gli anziani la deduzione è ammessa unicamente nei riguardi degli ospiti che necessitano di cure superiori a 60 minuti al giorno (si tratta di casi che, normalmente, beneficiano anche di un assegno per grandi invalidi dell'AVS o AI).

Per il calcolo della quota di retta deducibile si fa sempre astrazione dall'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI che va normalmente a favore dell'istituto o della casa per anziani (in aumento della retta calcolata).

Se il soggiorno non è dovuto alla disabilità la deduzione non è ammessa (vedi capitolo A, IV, 2, l).

È in particolare deducibile la parte di retta che eccede:

**a) per i contribuenti persone sole:**

- **22'800.-** franchi all'anno (1'900.- franchi al mese) se non hanno più un proprio alloggio privato oppure se questo è affittato a terzi,
- **13'200.-** franchi all'anno (1'100.- franchi al mese) se mantengono a propria disposizione anche l'alloggio privato;

- b) per i contribuenti coniugati (ambedue degenti in casa per anziani):
- **33'000.-** franchi all'anno (2'750.- franchi al mese) se non hanno più un loro alloggio privato oppure se questo è affittato a terzi,
  - **18'600.-** franchi all'anno (1'550.- franchi al mese) se mantengono a loro disposizione anche l'alloggio privato;
- c) per i contribuenti coniugati (di cui solo uno degente in casa per anziani):
- **12'000.-** franchi all'anno (1'000.- franchi al mese). In questo caso si considera che l'alloggio privato è occupato dall'altro coniuge.

Per il calcolo della deduzione fa stato la retta effettivamente pagata, ritenuto un massimo di fr. 240.- al giorno.

*Esempi:*

1. Un contribuente coniugato, grande invalido, è degente in casa per anziani e paga una retta giornaliera di fr. 90.- (pari a fr. 32'850.- annui). Il coniuge del contribuente continua a vivere nell'appartamento coniugale. La spesa per disabilità deducibile è di fr. 20'850.- (fr. 32'850.-./12'000.-).
2. Un contribuente, persona sola, è degente in casa per anziani e paga una retta giornaliera di fr. 300.- (pari a fr. 109'500.- annui). Il contribuente è grande invalido e non ha più a disposizione un proprio alloggio privato. Per il calcolo delle spese per disabilità si tiene conto di una retta corrispondente a fr. 240.- giornalieri (fr. 87'600.- annui). Le spese per disabilità deducibili sono quindi fr. 64'800.- (fr. 87'600.-./12'000.-).

*Giustificativo*

Retta dell'istituto o della casa per anziani (si nota che la fattura dell'istituto comprende normalmente anche il ricupero dell'assegno per grandi invalidi che è da ignorare ai fini della deduzione fiscale). Certificazione del grado di dipendenza rilasciata dalla casa per anziani oppure eventuale attestazione riguardante l'assegno per grandi invalidi AVS/AI.

È inoltre data la facoltà di dedurre, nei limiti e secondo i criteri previsti dal capitolo A, le prestazioni per spese di malattia e infortunio che sono fatturate separatamente (es. prestazioni per cure mediche o, nelle case per anziani non sussidiate dal Cantone, per medicinali).

**m) Spese per terapie educative e per misure di riabilitazione sociale**

Sono considerate tali e deducibili le spese per terapie educative riconosciute (ad esempio ippoterapia, terapia musicale) e per misure di riabilitazione sociale per persone affette da handicap visivi o uditivi da parte di personale appositamente formato (ad esempio apprendimento della scrittura per ciechi, allenamento low-vision per persone affette da handicap visivi, insegnamento della lettura labiale alle persone affette da handicap uditivi).

*Deduzione*

E' deducibile la spesa a carico del contribuente. La deduzione è ammessa solo nella misura della spesa ritenuta usuale.

*Giustificativo*

Certificazione che la persona interessata beneficia di una delle prestazioni per disabilità o certificato medico che attesta la disabilità (vedi capitolo B, II e allegato), certificazione medica, pezze giustificative, fatture

### **3. Forfait**

In sostituzione delle spese effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere in deduzione i seguenti importi forfetari annui:

- beneficiari di un assegno grandi invalidi di grado basso fr. 2'500.-
- beneficiari di un assegno grandi invalidi di grado medio fr. 5'000.-
- beneficiari di un assegno grandi invalidi di grado elevato fr. 7'500.-

A prescindere dal versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre far valere una deduzione forfetaria annua di 2'500.- franchi le seguenti persone:

- i non udenti,
- i nefropatici che necessitano di dialisi.

Se queste ultime persone beneficiano anche di un assegno per grandi invalidi (e fanno valere il relativo forfait poiché non richiedono la deduzione delle spese effettive a loro carico) sono ammessi ambedue i forfait che sono quindi sommati ai fini della determinazione della deduzione ammessa.

La deduzione di questi forfait è subordinata alla presentazione dei relativi giustificativi (assegno per grandi invalidi e, per il secondo forfait, attestazione del medico che certifica lo stato di non udente o di nefropatico che necessita di dialisi).

## **C. APPLICAZIONE**

Le disposizioni della presente circolare si applicano a partire dal periodo fiscale 2005. Ai periodi fiscali 2004 e 2003 si applicano le disposizioni della circolare n. 9/2003 del gennaio 2003, al periodo fiscale 2001/2002 si applicano le disposizioni della circolare n. 9/2001 del 1. dicembre 2000 e al periodo fiscale 1999/2000 si applicano le disposizioni della circolare n. 9/1999 del 15 gennaio 1999.

Divisione delle contribuzioni  
Il coordinatore:

**Edy Dell'Ambrogio**

Allegato: Deduzione delle spese per disabilità - Questionario per i medici